

PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Affari Generali

Servizio Avvocatura

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI



PROVINCIA DI ORISTANO

Settore Affari Generali Servizio Avvocatura

REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI ESTERNI

ART. 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce le modalità per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale della Provincia di Oristano ai sensi degli artt. 4 e 17 comma 1, lett.d) del D.lgs. n. 50/2016 per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza, la consulenza legale fornita in preparazione di un procedimento gudiziario, in tutti i gradi di giudizio del contenzioso nel rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

L'Ente si avvale prioritariamente dell'avvocato interno. E' consentito affidare incarichi professionali a legali esterni nei soli casi in cui l'avvocato interno per motivazioni oggettive è impossibilitato a rappresentare e difendere la Provincia in giudizio per la natura della materia in particolare, nel campo penale o per l'eventuale concomitanza di altri improcrastinabili incarichi difensivi che non gli consentono di occuparsi direttamente della causa. In tali casi l'avvocato interno richiede l'affidamento all'esterno indicando la sezione dell'elenco cui fare riferimento

per l'incarico.

ART. 2

Costituzione dell'Elenco

Ai fini del conferimento degli incarichi esterni, la Provincia di Oristano istituisce un apposito elenco di professionisti legali per l'assistenza e il patrocinio in tutti i gradi di giudizio del contenzioso che potranno supportare l'ufficio legale dell'Ente qualora se ne rilevi la necessità.

L'elenco è articolato in distinte sezioni, in base alla materia del contenzioso, e specificatamente in:

- sezione civile,
- sezione penale
- sezione amministrativa
- sezione tributaria

ART. 3

Elenco dei professionisti legali

L'elenco dei professionisti legali viene istituito previa pubblicazione di un apposito avviso di manifestazione di interesse, il quale non comporta una procedura selettiva, concorsuale né una graduatoria, né l'attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce uno strumento di riferimento per l'Amministrazione Provinciale nell' individuazione di avvocati ai quali affidare eventuali incarichi professionali.

ART. 4

Requisiti richiesti

I professionisti singoli o associati interessati, possono presentare domanda al massimo per due sezioni e devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della cittadinanza italiana salvo equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- godimento dei diritti civili e politici;
- regolare iscrizione all'albo, abilitazione all'esercizio della professione di avvocato da almeno cinque anni e abilitazione al patrocinio nelle giurisdizioni superiori;
- non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine in relazione all'esercizio dell'attività professionale;
- non essere interessati da cause ostative a norma di legge per contrattare con la

pubblica amministrazione, di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- non avere a proprio carico condanna penale con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell' art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
- non avere situazioni di incompatibilità nonché di conflitto di interessi con la Provincia, come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- non avere contenzioso, inteso sia in senso giudiziale che extragiudiziale, in corso con la Provincia di Oristano sia a titolo personale che nella qualità di avvocato difensore di controparte;
- comprovata esperienza professionale nella difesa degli enti locali o altre pubbliche amministrazioni nelle materie per le quali intendono iscriversi nell'apposita sezione, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale, con l'indicazione della tipologia di cause patrocinate, la specifica indicazione delle tematiche già seguite su incarico di altri Enti Locali e Pubbliche Amministrazioni e l'indicazione dei relativi EE.LL./P.A;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- possesso della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale ;

La domanda di iscrizione all'Elenco Provinciale dovrà pervenire entro i termini fissati nell'avviso. L'elenco verrà aggiornato con cadenza (trimestrale), senza pubblicazione di ulteriore avviso, con l'inserimento dei professionisti che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. La perdita da parte del professionista dei requisiti richiesti verificata in fase di attribuzione di incarico comporterà la cancellazione dall'elenco. I curricula forniti in fase di richiesta d'iscrizione nell'elenco potranno essere aggiornati dai professionisti.

L' iscrizione all'elenco è determinato per ordine alfabetico.

ART. 5

Criteri di affidamento degli incarichi

Qualora l'avvocato interno per situazioni oggettive non possa occuparsi direttamente di una causa chiede che l'affidamento della stessa sia affidata a un professionista iscritto nell'elenco indicando la specifica sezione cui fare riferimento per l'attribuzione dell'incarico in relazione alla materia del contenzioso.

L'eventuale affidamento avverrà, tenuto conto della specifica sezione di riferimento, sulla base dei seguenti criteri:

- 1. specializzazioni ed esperienze risultanti dai curricula presentati aventi pertinenza con la materia oggetto della prestazione;
- 2. rotazione tra i professionisti al fine di evitare il cumulo degli incarichi;
- 3. evidente consequenzialità e complementarietà con incarichi aventi il medesimo oggetto.

ART. 6

Cancellazione dall'elenco

L'Ente procederà d'ufficio, con apposito provvedimento, previa contestazione dell'addebito, alla cancellazione dall'Elenco dei professionisti, qualora si verifichi anche una sola delle predette condizioni:

- perdita dei requisiti per l'iscrizione verificata in fase di attribuzione di incarico ;
- rinuncia a un incarico senza giustificato motivo;
- negligenza nello svolgimento dell'incarico affidato;
- gravi inadempienze.

ART. 7

Norme generali

Il Legale incaricato è tenuto a tenere aggiornata la Provincia di Oristano dell'attività defensionale svolta e dello stato del contenzioso. Il medesimo è tenuto, nello svolgimento dell'incarico, al segreto d'ufficio in relazione ai fatti e alle circostanze legate alla causa affidata.

La violazione dei propri doveri da parte del legale è oggetto di revoca dell'incarico oltre che di responsabilità civile, penale e contabile.

Obblighi del legale

Il professionista deve :

- unificare o richiedere l'unificazione dei giudizi aventi lo stesso oggetto;
- partecipare a tutte le udienze e in caso di impossibilità oggettiva a presenziare dovrà aver cura di nominare un sostituto senza costi ulteriori per l'Ente;
- comunicare tempestivamente il sopravvenire di situazioni di incompatibilità o inopportunità a proseguire l'incarico;
- aggiornare costantemente l'Ente sullo stato del giudizio e l'esito delle singole udienze con l'indicazione dell'attività posta in essere inviando in tempi congrui, copia di ogni memoria e di ogni scritto difensivo;
- fornire, al fine dell'incarico, un preventivo delle spese che l'Ente dovrà sostenere da aggiornare periodicamente nel caso del protrarsi del contenzioso:
- trasmettere, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, il parere scritto in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi di giudizio successivi, o all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- garantire la più ampia disponibilità a essere contattato anche telefonicamente;
- sono motivo di revoca dell'incarico legale anche la manifesta negligenza nello svolgimento dell'incarico e/o e la commissione di eventuali errori e/o omissioni e/o ritardi che compromettano la posizione di questo Ente. Nonché i comportamenti in contrasto con quanto al presente regolamento e alle norme che regolano l'attività forense.

ART. 9

Corrispettivo dell'incarico

Il compenso riconosciuto è quello relativo ai minimi tariffari di cui al DM 55/2014, e successive modificazioni e integrazioni, previo preventivo reso dal legale ai fini del conferimento dell'incarico. Nel preventivo deve essere specificatamente indicato il valore della causa e il compenso con riguardo a ciascuna fase del giudizio di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni(ad esclusione delle spese di domiciliazione da considerarsi comprese nel compenso pattuito) oltre al rimborso di eventuali spese vive sostenute che ai fini della liquidazione dovranno essere

debitamente documentate.

Nel caso in cui per lo svolgimento della causa sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato che provvederà in ordine alla predetta incombenza a sua cura e spese incluse nel compenso pattuito.

In caso di transazione il corrispettivo sarà riconosciuto in relazione all'effettivo stato del procedimento.

ART. 10

Pubblicità

Ai fini della formazione dell' Elenco dei professionisti legali per l'assistenza e il patrocinio in tutti i gradi di giudizio del contenzioso civile, penale, amministrativo e tributario è garantita la massima diffusione di un Avviso di manifestazione di interesse, attraverso la pubblicazione dello stesso nell'Albo Pretorio dell'Ente e sul portale Web dell'Ente per la durata di trenta giorni.

Tale Elenco è pubblico e gli incarichi che eventualmente saranno assegnati verranno pubblicati nella Sezione Amministrazione Trasparente come previsto dal D.lgs 33/2013 e comunicati al Dipartimento della Funzione Pubblica ex art. 53 del d.lgs. 165/2001.